

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3409

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato FORMISANO

Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernenti l’autorizzazione all’attività bancaria

Presentata il 5 novembre 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è finalizzata a completare il piano di ristrutturazione del sistema creditizio avviato con il decreto-legge sulle Banche popolari, 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che ha imposto la trasformazione delle banche popolari che superino 8 miliardi di euro di attivo in società per azioni e che prefigura una bipartizione del mercato creditizio in due aree:

1) la prima presidiata dalle grandi banche nazionali, quotate in borsa, la cui provvista trae origine dal mercato internazionale dei capitali, con una clientela affidata costituita, soprattutto, da grandi imprese, anche esse presenti nei mercati internazionali;

2) la seconda nella quale operano le banche regionali che fanno riferimento al mercato locale dei capitali e sono al servizio delle piccole e medie imprese del territorio di riferimento.

Uno scenario regolamentato, funzionale a una riorganizzazione dei rapporti tra banche e imprese in cui tutti gli operatori economici abbiano possibilità di accesso al credito, in linea con le proprie esigenze finanziarie e di sviluppo. Però questo disegno necessita di alcune modifiche.

Se è condivisibile che grandi banche che, da tempo, hanno superato l’ambito locale abbandonino la formula della società cooperativa, sarebbe coerente con tale impostazione che le banche di prossimità, che si caratterizzano per il radicamento nel territorio, per la conoscenza

diretta della clientela e per il rapporto privilegiato con gli operatori economici piccoli e medi e con le famiglie, siano costituite sotto forma di società cooperative, quali banche popolari o banche di credito cooperativo.

Questa formula, infatti, comporta un rafforzamento dei rapporti con i clienti che, spesso, sono anche soci. Ciò significa, da un lato, che la banca conosce in modo approfondito le attività professionali e le qualità morali della propria clientela e, dall'altro, che il socio ha interesse a consolidare rapporti di lungo periodo con la banca, con vantaggi rilevanti per quest'ultima che potrà contare su una maggiore stabilità della compagine societaria, non esposta alle speculazioni della finanza predatoria interessata solo ai guadagni ottenuti giorno per giorno dal variare dei corsi di borsa, con effetti deleteri per la programmazione strategica che è fondamentale per la stabilità e per una crescita duratura di un'azienda di credito.

È da considerare, inoltre, che una banca cooperativa opera al servizio del territorio e trae dal territorio i fondi per la sua attività. Quindi, è interessata allo sviluppo dell'economia locale e svolge, molto meglio di una banca nazionale, quella funzione di polmone finanziario per le piccole e medie imprese che è componente indispensabile di un sistema economico sano finalizzato allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione. Uno dei fattori di crisi degli ultimi venti anni è stata certamente la ristrutturazione selvaggia del sistema creditizio, con una drastica riduzione delle banche locali che erano punti di riferimento essenziali per le piccole e medie imprese.

Si aggiunga che la Banca d'Italia, in assenza di indicazioni normative, utilizza

gli stessi criteri e gli stessi parametri nelle attività di autorizzazione e di vigilanza, quale che sia la forma giuridica delle banche interessate.

Questa proposta di legge si pone l'obiettivo di invertire la rotta e di valorizzare il ruolo del credito cooperativo, in linea, peraltro, con l'articolo 45 della Costituzione, articolo mai abrogato ma irresponsabilmente negletto negli ultimi anni, e, a tale fine, di diversificare il regime delle autorizzazioni, a seconda che si tratti di una società per azioni o di una banca popolare o di credito cooperativo.

Come criterio distintivo è stato scelto l'ammontare dell'attivo per un principio di omogeneità con le disposizioni del citato decreto-legge n. 3 del 2015.

È evidente che la Banca d'Italia, a seguito dell'approvazione di questa proposta di legge, dovrà provvedere a fissare requisiti di capitale più elevati per le società per azioni, in quanto senza un patrimonio adeguato non sarà possibile, in cinque anni, conseguire un attivo di 1 miliardo di euro.

Rimane una zona grigia, tra 1 miliardo e 8 miliardi di euro, in cui potranno operare sia società per azioni che banche cooperative. Un'area che dovrebbe essere progressivamente ridotta con successivi provvedimenti che contemperino l'interesse pubblico a una gestione del credito funzionale alle esigenze dell'economia e l'interesse degli azionisti delle banche società per azioni già in essere alla salvaguardia del proprio investimento, tenendo conto, comunque, che quella creditizia è un'attività regolamentata, subordinata ad autorizzazioni, disposizioni e controlli, in attuazione dell'articolo 47 della Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Se la forma adottata per l'attività bancaria è quella della società per azioni, il programma concernente l'attività iniziale di cui al comma 1, lettera c), deve prevedere che entro il quinto esercizio l'attivo della costituenda banca superi 1 miliardo di euro. Qualora la banca sia autorizzata ma, al quinto esercizio, l'attivo sia inferiore a 1 miliardo di euro, si applica la procedura di cui all'articolo 29-*bis* ».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate dai commi 1 e 1-*bis* non risulti garantita la sana e prudente gestione ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

« ART. 29-*bis.* — (*Banche costituite in forma di società per azioni*). Le banche costituite in forma di società per azioni devono rispettare le condizioni previste dall'articolo 14, commi 1 e 1-*bis*.

2. Qualora una banca costituita in forma di società per azioni faccia registrare, per cinque esercizi consecutivi, un

attivo inferiore a 1 miliardo di euro l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso.

3. L'assemblea può deliberare la fusione con un'altra azienda di credito che consenta di superare il limite fissato, la liquidazione o la trasformazione in banca popolare.

4. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia autorizza la trasformazione in banca popolare in deroga alle procedure previste per la costituzione, verificate la regolarità delle delibere degli organi aziendali e la sussistenza dei requisiti fissati per la costituzione delle banche popolari. In caso di inottemperanza la Banca d'Italia può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 29, comma 2-ter ».

